

**ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO ATTIVATO A SEGUITO DI ESPOSTO DELL'ACCEDENTE – ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE**

**Ricorrente:**

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della .....

**FATTO**

Il Sig.ra .....formulava al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della ..... una richiesta di accesso agli atti relativi al provvedimento di archiviazione del procedimento attivato a seguito di un suo esposto nei confronti della Dott.ssa ..... per presunte violazioni del Codice deontologico degli psicologi.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, ha adito il Difensore civico della Regione Lombardia il quale ha trasmesso il ricorso alla Commissione, per il seguito di competenza, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 15 settembre 2016 la Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Dott.ssa ....., controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

In data 21 ottobre 2016 l'istante ha reiterato l'istanza di accesso e, formatosi il silenzio-rigetto, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Consiglio dell'Ordine ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui eccepisce che l'inammissibilità del ricorso per avere lo stesso ad oggetto analoga richiesta di accesso in ordine alla quale era già formato il silenzio rigetto.

Nel merito chiede il rigetto del ricorso in quanto nei documenti oggetto di accesso *“sono riportate valutazioni e rilievi di natura sanitaria e, quindi, dati sensibili che questo Ente ha ritenuto doveroso salvaguardare, anche in considerazione del fatto che la sig.ra ..... non avrebbe legittimazione attiva nell'impugnare davanti al Tribunale la delibera di archiviazione”*.

Nella seduta del 15 dicembre 2016 la Commissione rilevato, preliminarmente che, ai sensi che l'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 *“La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”*, emanava un'ordinanza istruttoria, ritenendo

necessario, ai fini della decisione del ricorso che l'Amministrazione chiarisse meglio le ragioni di riservatezza e la tipologia di dati sensibili che ha ritenuto di dover tutelare in relazione alla posizione della controinteressata.

Il Consiglio dell'Ordine ha fatto pervenire alla Commissione un noto in cui rileva che *“con specifico alle ragioni di riservatezza e alla tipologia di dati sensibili tutelati si precisa che, come indicato precedentemente, trattasi di dati sensibili che attengono ai rapporti conflittuali tra i coniugi, ai rapporti tra i coniugi e la suocera, sig.ra ....., e tra i figli”*.

Il Consiglio ha, altresì, richiesto alla “chiarimenti” in merito alla competenza della Commissione *“sugli atti di questa Amministrazione”* citando l'art. 25, della legge n.241/1990.

#### DIRITTO

Sulla specifica questione della competenza della Commissione in ordine ai ricorsi avverso i provvedimenti di diniego espresso o tacito dei Consigli degli Ordini professionali si richiama il parere reso dalla Commissione nella seduta del 9 maggio 2008, con richiami anche alla giurisprudenza amministrativa.

Appare opportuno precisare che la potenziale efficacia su tutto il territorio nazionale dell'attività degli Ordini è idonea a radicare la competenza della Commissione per la tutela giustiziale, anziché quella del Difensore civico.

Inoltre, sulla specifica questione dell'accesso agli atti del Consiglio degli ordine degli psicologi si richiama il parere reso da questa Commissione in base al quale *“La natura giuridica di ente pubblico non economico riconosciuta agli Ordini professionali sottintende l'attribuzione di un ruolo di certificazione della presenza in capo all'iscritto di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'esercizio della specifica professione ed un costante controllo sulla permanenza degli stessi nel corso del tempo a tutela della collettività. Tale ruolo è ancor più rilevante quando si esercita una professione che può incidere sulla salute mentale del paziente. Avendo presente tale fondamentale funzione dell'Ordine professionale non può essere opposto alcun impedimento all'accesso sia ad informazioni relative all'iscrizione di un suo aderente (che qualunque cittadino potrebbe chiedere) sia alla eventuale attivazione e conclusione di un procedimento conseguente ad un esposto-denuncia che direttamente lo coinvolge”*. (Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009).

Nel merito la Commissione ritiene, in continuità con il proprio orientamento, che la qualità di autore dell'esposto/segnalazione in capo al ricorrente sia circostanza idonea, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante cui fa riferimento l'art. 22 della l. 241/90 (in tal senso cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, n. 316 del 21/1/2013 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3742 del 22/6/2011).

Irrilevanti appaiono, al riguardo, le considerazioni svolte dal Consiglio in ordine alla presunta carenza di legittimazione dell'istante ad impugnare in Tribunale la delibera di archiviazione in quanto non

spetta all'Amministrazione acceduta la valutazione delle possibili iniziative difensive cui è potenzialmente ricollegata l'istanza di accesso agli atti.

Tuttavia, tenuto conto che l'Amministrazione nella sua nota di chiarimento ha precisato che il diniego di accesso si basa sulla necessità di salvaguardare le ragioni di riservatezza afferirebbero a “*dati sensibili che attengono ai rapporti conflittuali tra i coniugi, ai rapporti tra i coniugi e la suocera, sig.ra ....., e tra i figli*”, soggetti diversi ed estranei al procedimento nei confronti della dott.ssa ..... conclusosi con l'archiviazione appare necessario che l'Amministrazione comunichi l'istanza di accesso anche a tali soggetti, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 184/2006.

*Medio tempore* sono interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione, ritenuta la propria competenza, invita il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della ..... a trasmettere l'istanza di accesso della Sig. .... ai soggetti che ha individuato come contro interessati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, interrompendo *medio tempore* i termini di legge.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 24 marzo 2017)